

GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 CORPO

VENEZIA GIULIA



*Giulio 1946*

LA GAZZETTA  
DEL  
GOVERNO MILITARE ALLEATO

No. 11 — 1 Febbraio 1946

Indice . . . . . pag. 52

Publicato dal Governo Militare Alleato  
con l'autorizzazione del Maresciallo Comandante Supremo Alleato  
delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo  
e Governatore Militare

# Governo Militare Alleato

## 13 CORPO

---

---

### Ordine Generale N. 30

#### REVOCA DI LEGGI FASCISTE E RAZZIALI; ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE ED ALTRE MODIFICHE DELLA LEGGE E PROCEDURA PENALE

Considerato che si ritiene desiderabile e necessario per quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (1) di revocare certe disposizioni delle leggi civili e penali introdotte durante ed a beneficio del regime fascista; (2) di annullare leggi basate su pregiudizi razziali e sull'intolleranza; (3) di abolire la pena di morte per i reati previsti nel Codice penale, e (4) di apportare alcune altre modifiche alla legge ed alla procedura penale;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**o r d i n o :**

#### ARTICOLO I

##### Revoca di leggi civili

Le seguenti leggi e parti di leggi vengono col presente Ordine revocate:

#### A) — LEGGI FONDATE SULLA CARTA DEL LAVORO E SULLO STATO CORPORATIVO

1) La legge 90 gennaio 1941, No. 14 «Sul valore giuridico della Carta del Lavoro» che accoglie ed approva il testo della cosiddetta Carta del Lavoro, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo, in data 21 aprile 1927.

2) Quella parte dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, No. 262 che, nell'approvare il Codice civile, approva pure le disposizioni sul valore giuridico della cosiddetta Carta del Lavoro ed il testo di tale Carta, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo in data 21 aprile 1927.

3) L'ultimo comma dell'articolo 31 delle «Disposizioni sulla legge generale», premesse al Codice civile, che dispone in sostanza che l'Ordine corporativo fa parte integrante dell'ordine pubblico.

4) L'articolo 811 del Codice civile che sottopone tutti i beni alla disciplina dell'ordinamento corporativo.

5) L'ultimo comma dell'articolo 1371 del Codice civile che dispone in sostanza che l'intenzione delle parti contraenti debba essere interpretata nel senso più conforme ai principi dell'ordine corporativo.

6) Quella parte dell'ultimo comma dell'articolo 147 del Codice civile che dispone sostanzialmente che l'educazione e l'istruzione della prole siano conformi al sentimento nazionale fascista.

7) Quella parte dell'articolo 1175 del Codice civile che dispone sostanzialmente che il reciproco comportamento del debitore e creditore deve corrispondere ai principi della solidarietà corporativa.

8) L'articolo 2060 del Codice civile intitolato «Del Lavoro» che dispone sostanzialmente che il lavoro è tutelato in tutte le sue forme secondo i principi della cosiddetta Carta del Lavoro

9) Quella parte del primo comma dell'articolo 2071 del Codice civile che dispone sostanzialmente che un contratto collettivo di lavoro deve contenere le disposizioni occorrenti per attuare i principi della cosiddetta Carta del Lavoro.

## B) — LEGGI FONDATE SUL PREGIUDIZIO RAZZIALE

In aggiunta agli articoli del Codice civile già revocati dall'Ordine Generale No. 3, di data 3 luglio 1945, e precisamente articoli 91 (terzo comma), 155 (secondo comma), 292, 343, 348 (ultimo comma), 404 (ultimo comma):

1) Quella parte dell'articolo 2196, No. 1 del Codice civile che fa obbligo alle persone che richiedono la registrazione di certe attività per le quali tale registrazione è prescritta dall'articolo 2195 del Codice civile, di indicare la loro razza.

2) Quella parte dell'articolo 2295 No. 1 del Codice civile che richiede che nello stillare atti di società debba essere indicata la razza dei soci.

3) Quella parte dell'articolo 2328 del Codice civile che richiede che lo statuto delle Società per Azioni indichi la razza dei soci azionisti.

4) Quella parte dell'articolo 2475 No. 1 del Codice civile che richiede che l'atto costitutivo d'una società a responsabilità limitata indichi la razza di ciascuno dei soci.

5) Quella parte dell'articolo 2518 No. 1 del Codice civile che richiede che l'atto costitutivo delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici indichi la razza di ciascuno dei soci.

### ARTICOLO II

#### Revoca di disposizioni penali

SEZIONE 1 — Le seguenti disposizioni relative ad offese contro il cosiddetto Capo del Governo vengono qui espressamente revocate: Codice penale, articoli 280, 281 e 282, e quella parte dell'articolo 289 No. 2 che si riferisce al «Capo del Governo».

SEZIONE 2 — Le seguenti disposizioni relative ad offese contro il Gran Consiglio del Fascismo vengono qui espressamente revocate: Ogni riferimento al Gran Consiglio del Fascismo contenuto nel Codice penale, articoli 289, 290 e 313.

### ARTICOLO III

#### Abolizione della pena di morte

SEZIONE 1 — Per tutti i delitti preveduti nel Codice penale e punibili con la morte, detta pena di morte è qui espressamente soppressa.

SEZIONE 2 — a) La massima pena per tutti i delitti punibili secondo le vigenti disposizioni del Codice penale con la pena di morte, sarà la pena dell'ergastolo e tutti gli articoli di detto Codice che prevedono la pena di morte vengono qui espressamente emendati in conformità .

b) Qualora la pena dell'ergastolo venga inflitta nell'ipotesi prevista dall'articolo 72 primo comma del Codice penale, il condannato non potrà essere ammesso al lavoro all'aperto, prima che abbia scontato almeno un anno di pena.

### ARTICOLO IV

#### Cambiamenti ed aggiunte a certe disposizioni del Codice penale

SEZIONE 1 — La seguente disposizione farà parte del Codice penale, venendo inserita dopo l'articolo 62 e contrassegnata coll'indicazione articolo 62 bis: «Il giudice, in aggiunta ed indipendentemente dalle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, nel fissare la pena, può prendere in considerazione altre circostanze, qualora ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena che altrimenti dovrebbe venir inflitta.

Tali circostanze sono considerate come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più circostanze indicate nel predetto articolo 62».

SEZIONE 2 — a) Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342 e 343 del Codice penale che prevedono certi delitti commessi contro pubblici ufficiali, pubblici impiegati e persone incaricate d'un pubblico servizio. Quando risulti provato che il

pubblico ufficiale od il pubblico impiegato ovvero l'incaricato di un pubblico servizio abbia provocato o dato causa al fatto imputato all'accusato, eccedendo con atti arbitrari i giusti i limiti delle sue attribuzioni.

b) La disposizione che precede farà parte del Codice penale, e seguendo l'articolo articolo 596, verrà numerata Articolo 596 bis:

SEZIONE 3 — La seguente disposizione farà parte del Codice penale e, seguendo lo articolo 596, verrà numerata Articolo 596 bis:

«Quando i delitti preveduti dall'articolo 574 (ingiuria) e dall'articolo 595 (diffamazione) consistono nell'attribuzione di un fatto determinato alla parte offesa, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale nei seguenti casi:

- 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
- 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttavia aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
- 3) se la parte offesa domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad essa attribuito.

Nei casi suddetti se la verità del fatto in discussione è provata o la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi da esso usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595, comma primo del Codice penale».

## ARTICOLO V

### Cambiamenti ed aggiunte al Codice di procedura penale

SEZIONE 1 — Il comma terzo dell'articolo 74 del Codice di procedura penale viene qui modificato come segue:

«Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare un decreto in tal senso. Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta dispone con ordinanza l'istruzione formale.

Il pretore provvede parimenti con decreto, qualora reputi che non si debba promuovere l'azione penale. In questo caso egli deve informare immediatamente il pubblico ministero, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda».

SEZIONE 2 — All'articolo 468 del Codice di procedura penale è sostituita, con lo stesso numero, la seguente disposizione:

Articolo 468: «Terminata l'assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia le sue requisitorie e successivamente i difensori dell'imputato, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese.

Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l'ammenda, del responsabile civile e dell'imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev'essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi.

In ogni caso l'imputato ed il difensore a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandano.

La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore».

SEZIONE 3 — All'articolo 470 del Codice di procedura penale è sostituito, con lo stesso numero, il seguente articolo:

Articolo 470: «Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengano alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano

della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valse due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato. In questo caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta a ragione la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell'ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta».

#### ARTICOLO VI

#### Entrata in vigore

Questo ordine entrerà in vigore nel giorno in cui verrà da me firmato.  
Trieste, 11 dicembre 1945.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

## GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

---

### Ordine Generale N. 31

#### AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA RICOSTRUZIONE EDILIZIA

Premesso che con l'Ordine Generale No. 14 sono state disposte previdenze finanziarie per la riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui appresso denominata «il Territorio») e

Considerando che è opportuno di accordare ulteriori agevolazioni per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi bellici, mediante la riduzione di determinate tasse come in appresso disposto:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel Territorio,

**o r d i n o :**

#### ARTICOLO I

#### Condizioni per la concessione delle agevolazioni

Le agevolazioni qui appresso accordate si applicano a tutti gli atti e contratti relativi a riparazioni di case, altri edifici ed impianti tanto pubblici che privati siti nel Territorio, distrutti o danneggiati da eventi bellici, pei quali ricorrano le condizioni qui appresso indicate:

- A) per le case e le altre costruzioni di cui trattasi, la circostanza che esse sono state distrutte o danneggiate da eventi bellici, deve risultare da attestazione scritta dal Presidente del Comune o dell'Ufficio del Genio Civile, o dell'Ufficio Tecnico Erariale dell'Area in cui la costruzione o l'impianto sono siti.
- B) Le riparazioni o la ricostruzione degli edifici e degli impianti predetti dovranno essere compiute entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine Generale.
- C) I contratti, gli atti e le private scritture devono essere di data non anteriore al 1 luglio 1945.
- D) Le scritture private non devono essere senza data o con la data comunque alterata.

## ARTICOLO II

### **Agevolazioni accordate per gli atti e contratti relativi ad acquisti di fabbricati o terreni ai fini della ricostruzione di edifici danneggiati da eventi bellici**

#### A) — COMPRAVENDITA.

Le agevolazioni in appresso accordate sono applicabili, ove ricorrano le condizioni stabilite al precedente Articolo I, alle compravendite di edifici od impianti danneggiati da eventi bellici (anche se ridotti alla sola area fabbricabile), fatte a favore di persone od enti che ne assumano la riparazione o la ricostruzione.

#### B) — COMPRAVENDITA DI TERRENI.

Qualora, per effetto di piani regolatori o di altre limitazioni, sia impossibile di ricostruire sull'area primitiva gli edifici od impianti distrutti da eventi bellici, le agevolazioni in appresso accordate si applicano agli acquisti di altre aree fabbricabili fatte a scopo di ricostruirvi detti edifici od impianti, ferme restando le condizioni stabilite nell'articolo 1 del presente Ordine.

## ARTICOLO III

### **Agevolazioni per le compravendite di beni immobili a favore di società (o consorzi) costituite ai fini della ricostruzione**

Le agevolazioni tributarie in appresso indicate sono applicabili, ove ricorrano le condizioni stabilite all'articolo 1 del presente Ordine, alle compravendite di beni immobili fatte a favore di società (o consorzi) costituite al solo scopo di ricostruire edifici od impianti danneggiati o distrutti da eventi bellici.

## ARTICOLO IV

### **Agevolazioni accordate**

A tutti gli atti o contratti indicati negli articoli da I a III del presente Ordine, osservate le condizioni stabilite all'articolo 1 del predetto, sono accordate le seguenti agevolazioni:

#### A) — TASSA DI REGISTRO.

I predetti atti e contratti scontano la sola tassa fissa stabilita dalla legge.

#### B) — IMPOSTA GENERALE SULLE ENTRATE.

I pagamenti fatti in esecuzione ai predetti atti e contratti sono esenti dall'Imposta Generale sull'Entrata.

#### C) — TASSA DI BOLLO.

I predetti atti o contratti sono esenti dalla tassa di bollo.

#### D) — MUTUI IPOTECARI CONTRATTI DA SOCIETA' (O CONSORZI) DI CUI ALL'ARTICOLO III.

Gli atti di mutuo ipotecario stipulati da società (o consorzi) indicate nell'articolo III, al fine di realizzare gli scopi per cui sono state costituite, sono soggetti al pagamento della tassa ipotecaria nella misura fissa stabilita dalla legge e ciò senza pregiudizio delle altre agevolazioni tributarie concesse col presente Ordine.

#### E) — CONTRATTI PEL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI OPERE DANNEGGIATE DA EVENTI BELLICI.

Gli atti e contratti stipulati pel finanziamento di lavori di riparazione o ricostruzione di edifici ed impianti danneggiati o distrutti da eventi bellici, come pure pel finanziamento di acquisti di edifici danneggiati da eventi bellici o di altre aree fabbricabili, alle condizioni stabilite dal presente Ordine, sono soggette alla tassa di registro nella misura di un quarto dell'ammontare normalmente stabilito dalla legge ed a quella ipotecaria, nella misura fissa legale.

## ARTICOLO V

### Pagamento per appieno dei diritti tavolari

Tutti i diritti e le tasse dovute agli uffici tavolari per gli atti e contratti menzionati nel presente Ordine, sono dovuti per appieno nella misura stabilita dalla legge.

## ARTICOLO VI

### Mantenimento delle agevolazioni tributarie precedentemente concesse

Le più estese agevolazioni tributarie accordate da altre leggi vigenti in questo Territorio, restano immutate.

## ARTICOLO VII

### Rimborso di tasse

Le tasse già pagate relativamente agli atti e contratti sovra indicati, saranno rimborsate per la parte pagata in più della misura fissata nel presente Ordine, purchè richiesta ne sia fatta all'Intendenza di Finanza competente, entro mesi tre dalla pubblicazione del presente Ordine.

## ARTICOLO VIII

Il presente Ordine Generale entrerà in vigore nel Territorio alla data indicata sulla copertina del numero della Gazzetta del Governo Militare Alleato, in cui esso verrà pubblicato.

Trieste, 18 dicembre 1945.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

---

## Ordine Generale N. 32

### IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

Premesso che si è resa necessaria la revisione delle aliquote dell'imposta generale sull'entrata e per provvedere alle modifiche attinenti a tale imposta nella parte della Venezia Giulia controllata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata «Territorio»)

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

ordino quanto segue:

#### ARTICOLO 1

##### Aliquota dell'imposta generale sull'entrata

L'aliquota dell'imposta sull'entrata stabilita dall'art. 7 della legge 19 giugno 1940 No. 762 è determinata nella misura del quattro (4) per cento dell'entrata imponibile.

#### ARTICOLO 2

##### Aliquota imposta sul commercio delle uova

L'aliquota dell'imposta sull'entrata sul commercio delle uova allo stato naturale è fissata al due (2) per cento dell'entrata imponibile.

### ARTICOLO 3

#### **Aliquota dell'imposta sull'entrata per gli oggetti d'arte**

L'aliquota dell'imposta sull'entrata per gli oggetti d'arte, in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 6 del R. D. L. 3 giugno 1943 No. 452, è ridotta al sei (6) per cento dell'entrata imponibile.

### ARTICOLO 4

#### **Aliquota dell'imposta generale sull'entrata per il bestiame bovino, ovino e suino**

Restano ferme le speciali aliquote di imposta per il bestiame bovino, ovino e suino, stabilite dall'art. 7 del R. D. L. 3 giugno 1943 No. 452.

### ARTICOLO 5

#### **Aliquota dell'imposta generale sull'entrata su libri, riviste, pubblicazioni ecc.**

1) — L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata per i libri, le riviste, gli opuscoli rilegati e non rilegati, stampe, musica stampata e carte geografiche, è fissata nella misura del due (2) per cento.

2) — Tale imposta si applica in base al prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni e soltanto su un'operazione di vendita, comprensiva delle vendite successive e deve essere corrisposta dall'editore.

3) — Il prezzo di vendita al dettaglio deve essere stampato o impresso sulla copertina o nell'interno di ciascuna pubblicazione.

4) — I giornali quotidiani e periodici sono esonerati dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

### ARTICOLO 6

#### **Aumento dell'aliquota dell'imposta generale sulla entrata per certe categorie di merci**

1) — Le aliquote d'imposta stabilite dalla legge 1 novembre 1940 No. 1608 per le merci indicate nelle tabelle A e B annesse alla legge stessa sono aumentate del due (2) per cento del prezzo o valore imponibile.

2) — L'aliquota stabilita all'art. 1 della detta legge per le vendite delle merci di cui alla tabella A, fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque destini le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni, è fissata nella misura del dodici (12) per cento.

### ARTICOLO 7

#### **Merci importate dall'estero**

Nella stessa misura è dovuta l'imposta generale sull'entrata prevista dai precedenti articoli del presente Ordine per le merci importate dall'estero; essa sarà riscossa dalle dogane all'atto dell'importazione.

### ARTICOLO 8

#### **Vendite al minuto**

1) — L'imposta dovuta a sensi degli articoli precedenti di quest'Ordine si applicherà sulle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da venditori ambulanti, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle fatture stesse.

2) — Per prezzo di acquisto si intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo di imposta, all'acquirente.

3) — Le suddette disposizioni si applicano anche alle vendite al dettaglio di articoli agricoli ed alle vendite casuali al minuto fatte da persone fisiche che non siano commercianti, come previsto dagli articoli 35, 36 e 37 del R. D. L. 26 gennaio 1940 No. 10

solo che l'imposta generale sulla entrata stabilita per le vendite al dettaglio sarà corrisposta assieme all'importo per l'acquisto e sullo stesso documento.

4) — Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretti al pubblico, anche se comunicanti colla fabbrica o luogo di produzione e senza tener conto della loro ubicazione, l'imposta sarà corrisposta nella misura sopra indicata, salvo che l'imposta medesima sia stata pagata sul documento di trasferimento all'atto del passaggio dalla fabbrica o luogo di provenienza ai detti spacci o negozi.

L'imposta dovuta a tali passaggi si applica (a) in base ai prezzi all'ingrosso, più (b) il prezzo all'ingrosso comprensivo dell'imposta.

5) — E' abrogata la disposizione dell'art. 8 lettera b) della legge 19 giugno 1940 No. 762.

## ARTICOLO 9

### Aliquota dell'imposta generale sull'entrata generale per i vini

1) — Per le entrate derivanti dal commercio dei vini fini, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uva da vino, escluse le vinacce, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'8 (otto) per cento sul prezzo o valore dei detti prodotti.

2) — Salvo le vendite al minuto, l'imposta sarà pagata una volta sola ed è comprensiva per tutti gli atti economici relativi al commercio dei prodotti stessi, a norma dell'art. 14 della legge 19 giugno 1940 No. 762.

## ARTICOLO 10

### Esenzione dell'imposta

I seguenti prodotti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata:

olio d'oliva, riso, formaggio, patate, legumi secchi, grassi di maiale e lardo, farina di granoturco, pasta.

## ARTICOLO 11

### Abolizione dell'addizionale di guerra

L'addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata, istituita col R. D. L. 3 giugno 1943 No. 452, è abolita.

## ARTICOLO 12

### Pagamento provvisorio dell'imposta

1) — Salvo quanto stabilito dall'art. 26 del R. D. L. 3 giugno 1943 No. 452, l'Ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte Indirette di Trieste, dopo aver ottenuto l'approvazione del Governo Militare Alleato, può disporre che l'imposta sulle entrate per l'anno 1946, derivante dalla vendita di prodotti e dalla presentazione di servizi come stabilito al comma 3 del presente articolo sia corrisposta provvisoriamente in base alla dichiarazione fatta dal contribuente riguardante l'ammontare del volume degli affari per l'anno 1945 e sul presunto volume degli affari soggetti ad imposta per l'anno 1946.

2) — Nei casi previsti dal precedente comma, le dichiarazioni richieste dovranno essere presentate all'Ufficio del Registro non oltre il 28 febbraio 1946.

3) — Il presente articolo si applica alle seguenti categorie: Prodotti ortoflorofruttilicoli e della pesca e dell'artigianato, venditori ambulanti, gestione di pubblici esercizi, trasporti di persone con autovetture da piazza, da noleggio e da rimessa, vetture di piazza, motoscafi e battelli, esercizio di professioni, agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambiovalute.

4) — E' abrogato l'art. 16 della legge 19 giugno 1940 No. 762.

## ARTICOLO 13

### **Competenze dell'Ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte indirette**

E' data facoltà all'Ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte indirette di rivalutare ed aumentare d'autorità l'imposta generale sull'entrata, che, come risulta dall'applicazione dell'art. 12 di questo Ordine, sia stata sottovalutata e gli ufficiali fiscali sono autorizzati a fare le necessarie indagini concernenti la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni dentro e fuori dei locali dei contribuenti.

## ARTICOLO 14

### **Abbonamenti**

Tutti gli abbonamenti riguardanti il pagamento delle imposte generali sull'entrata per l'anno 1945 rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1945.

## ARTICOLO 15

### **Penalità**

1) — Chi omette di presentare nei termini le dichiarazioni prescritte dall'art. 12 del presente Ordine incorre nella pena pecuniaria da Lire 500.— a Lire 10.000.— e in una soprattassa pari all'imposta dovuta.

La soprattassa è ridotta ad un decimo, se la dichiarazione è presentata entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine previsto all'art. 12 No. 2 di quest'Ordine.

2) — Per le dichiarazioni che risultino infedeli è comminata la pena pecuniaria da Lire 100.— a Lire 10.000.— ed una soprattassa pari all'imposta sottratta all'Erario.

3) — Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente Ordine si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940 No. 762 e dal R. D. L. 3 giugno 1943 No. 452.

## ARTICOLO 16

### **Entrata in vigore**

Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio nel sesto giorno dalla sua pubblicazione.

Trieste, 19 dicembre 1945.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

---

## Ordine N. 53

### ATTRIBUZIONE FORMALE DELLA QUALIFICA DI STATI NEMICI ALLA GERMANIA E AL GIAPPONE

Atteso che, ai fini del sequestro dei beni nemici, si rende necessario di dichiarare formalmente che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora stati nemici e ciò in relazione al disposto dell'art. 2 del R. D. L. 8 luglio 1938 No. 1415:

Io, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,

**d i s p o n g o :**

#### ARTICOLO I

##### Qualifica di Stati nemici

Agli effetti dell'applicazione di tutte le leggi qui in vigore, la Germania e il Giappone son da considerarsi per il passato ed anche attualmente quali Stati nemici.

#### ARTICOLO II

##### Entrata in vigore

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 3 gennaio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

---

## Ordine N. 54

### CONCESSIONE DI INDENNITA' A FAVORE DEI GIUDICI POPOLARI DELLA CORTE D'ASSISE STRAORDINARIA

Atteso che si ritiene equo emanare disposizioni relative ad indennità ed al rimborso di spese a favore dei giudici popolari della Corte d'Assise Straordinaria costituita in virtù del Proclama No. 5;

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

**o r d i n o :**

#### ARTICOLO I

PARTE 1 — a) I giudici popolari della Corte d'Assise Straordinaria costituita in virtù del Proclama No. 5, avranno diritto ad un'indennità giornaliera di Lire 250.— per ogni giornata di attività.

b) Tale indennità sarà ridotta della metà nei casi in cui i giudici popolari sieno dipendenti dello Stato, di Enti pubblici o parastatali.

c) L'indennità giornaliera sarà corrisposta anche ai giudici popolari che presentano per esplicare la loro funzione ma ne vengono dispensati.

d) Detta indennità non sarà soggetta alla riduzione prevista dal R. D. L. 14 aprile 1934 No. 561.

PARTE 2 — a) I giudici popolari della suindicata Corte residenti fuori del Comune di Trieste, avranno anche diritto all'indennità di soggiorno ed al rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti per i giudici di grado VIII.

b) I giudici popolari residenti fuori del Comune di Trieste, i quali si presentano per esplicare le loro funzioni ma ne vengano dispensati, avranno diritto alla quota dell'indennità di soggiorno che verrà in ciascun caso fissata dal Presidente della Corte.

## ARTICOLO II

### Effetto retroattivo per la corresponsione di indennità

Le indennità e la rifusione delle spese stabilite nel precedente Articolo, avranno effetto retroattivo dalla data di costituzione della Corte d'Assise Straordinaria.

## ARTICOLO III

### Entrata in vigore

Il presente Ordine andrà in vigore alla data della firma da parte mia.  
Trieste, addì 7 gennaio 1946.

**ALFRED BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## 13 Corpo

---

## Ordine N. 55

### CORTE D'ASSISE ORDINARIA

Atteso che si rende necessario nominare gli assessori per la Corte d'Assise ordinaria di Trieste ed apportare alcune modifiche nelle disposizioni di legge che disciplinano il funzionamento di tale Corte, e ciò per quanto concerne quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale «Territorio»):

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari civili nel «Territorio»

**d e t e r m i n o :**

## ARTICOLO I

I sottoelencati cittadini sono nominati assessori per la Corte d'Assise ordinaria di Trieste:

1. Alesani Attilio, Gorizia, Corso V. E. III, 16
2. Avanzini dr. Guido di Carlo, Trieste, via Slataper 10/I
3. Bartoli dr. Giulio di Vincenzo, Trieste, via Battisti 12
4. Bertoli Ercole fu Giovanni, Trieste, via SS. Martiri 6/II

5. Benni dr. Bartolomeo fu Carlo, Trieste, Pendice Scoglietto 10
6. Borsatti Eugenio fu Eugenio, Trieste, via Torrebianca 32
7. Bradaschia rag. Mario di Antonio, Trieste, via R. Manna 1
8. Brattina Michele fu Giuseppe, via Cumano 14
9. Brusini Carlo fu Carlo, Trieste, via Battisti 20
10. Buffulini ing. Vittorio fu Ferdinando, Trieste, via del Ronco 6
11. Busutti dr. Guido di Giovanni, Trieste, piazza Evangelica
12. Candutti dr. Edmondo di Giuseppe, Gorizia, viale Virgilio 6
13. Corradini Urbano fu Ferdinando, Trieste, via Porta 34
14. Cossar comm. Ranieri fu Giovanni, Trieste, viale Miramare 45
15. Cozzi Silvio fu Carlo, Trieste, via Canova 24
16. De Grassi Giovanni fu Flaminia, Trieste, via dell'Istria 139
17. De Vetta prof. Guido di Pietro, Gorizia, via Brigata Casale 37
18. dr. Pregl Ruggero, Gorizia, Corso V. E. 28
19. Devetag dr. Dorino di Pietro, Gorizia, via Brigata Casale 41
20. De Visintini dr. Edoardo fu Francesco, Trieste, via Madonna del Mare 19
21. Dorigo ing. Ernesto di Rodolfo, Trieste, via Tagliapietra 6 z
22. Fabioli dr. Astolfo fu Fabio, Gorizia, viale XX Settembre 30
23. Fiore Domenico fu Giuseppe, Trieste, via Fabio Severo 80
24. Franzo Marcellino, Monfalcone, Cassa Ammalati
25. Gerlanc Antonio di Giuseppe, Trieste, vicolo Ospedale Militare 11
26. Giorgacopulo dr. Demetrio, Trieste, viale XX Settembre 1
27. Godina Leandro fu Antonio, Trieste, Servola 437
28. Grossi Federico fu Francesco, Trieste, via Galileo Galilei 9
29. Guastalla dr. Sergio fu Umberto, Trieste, viale Miramare 23
30. Kossuta Stanko fu Rodolfo, Trieste, vicolo delle Rose 37
31. Janke Francesco fu Francesco, Gorizia, via Parcar 20/II
32. Janovitz Edoardo fu Paolo, Trieste, via Ciamician 6
33. Jurcotta dr. Ercole fu Giovanni, Trieste, via Montorsino 7
34. Laurenzano Francesco fu Vincenzo, Trieste, via Tor S. Pietro 34
35. Lonciari dr. Aldo fu Carlo, Trieste, via Settefontane 35
36. Lupi rag. Carlo fu Antonio, Trieste, via C. Battisti 7/I
37. Machlig Antonio fu Pietro, Trieste, via Genova 14
38. Manzini dott. Giovanni fu Giovanni, Gorizia, via Barzellini 2/I
39. Martinolli Carlo fu Carlo, Trieste, via Fontanone 1
40. Miani cap. Ercole fu Pietro, Trieste, via Bazzoni 11
41. Michelcich Giuseppe fu Maria, Trieste, Salita Trenovia 8
42. Mikiuz Bruno, Gorizia, via Garzarelli 29
43. Milleri Romano fu Leopoldo, Trieste, via Rossetti 28
44. Mulli prof. Emilio fu Antonio, Gorizia, via Diaz 1/I
45. Paladini Giovanni di Matteo, Trieste, via C. de Rittmeyer 14
46. Paulizza-Paulica Andrea fu Antonio, Trieste, via Moreri 86
47. Politeo Andrea fu Pietro, Trieste, via Piccolomini 4
48. Gugliano Sabadino di Giovanni, Trieste, Istituto Tecnico «Leonardo da Vinci»
49. Reinoldi ing. Paolo fu Gastone, Gorizia, via Leopardi 4
50. Robba Aristide fu Giuseppe, Trieste, via Giusti 6
51. Schiozzi ing. Guido di Giovanni, Gorizia, via Manzoni 26
52. Steccherini dr. Giorgio fu Ernesto, Gorizia, via delle Monache 14
53. Stubelj Danilo di Antonio, Opicina, via Ermada 4
54. Stuparich Giani di Giovanni, Trieste, via Monte Monte Cengio 19
55. Sturni dr. Edoardo di Giovanni, Gorizia, via Manzoni 24
56. Sussi dr. Giusto di Giusto, Gorizia, via dei Torriani 1/I
57. Venturini prof. Alfredo fu Edoardo, Trieste, via A. Volta 6/I

58. Verbi dr. Giovanni di Giovanni, Gorizia, via dei Cappuccini 13  
59. Zaccaria Francesco fu Bartolomeo, Trieste, via R. Manna 23  
60. Zerren dr. Ferdinando di Riccardo, Gorizia, via Mattioli 19

## ARTICOLO II

### Giuramento degli assessori e indennità loro spettante

SEZIONE 1 — All'inizio di ciascun giudizio, il Presidente della Corte deferirà agli assessori il giuramento colla formola seguente:

«Con la ferma intenzione di adempiere da uomo d'onore all'intero vostro dovere e consapevole della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità in questo processo le prove e gli argomenti dell'accusa e della difesa e di valutarli con rettitudine e imparzialità per formare la vostra opinione in proposito e di astenervi da qualsiasi pregiudizio o favoritismo di modo che il vostro giudizio sia, come lo richiede la società, una sincera dichiarazione di verità e di giustizia».

SEZIONE 2 — Agli assessori spetteranno le stesse indennità e il rimborso spese, come previsti dall'Art. 1 dell'Ordine No. 54 dd. 1 gennaio 1946 in favore dei giudici popolari della Corte d'Assise Straordinaria.

## ARTICOLO III

### Ricorsi per Cassazione

Contro le sentenze della Corte Ordinaria di Assise è ammesso ricorso alla Corte d'Appello di Trieste in tutti i casi in cui a norma del Codice di procedura penale sarebbe ammissibile ricorso alla Corte di Cassazione, e detta Corte d'Appello di Trieste godrà all'uopo di tutti e soltanto di quei diritti e facoltà spettanti alla Corte di Cassazione per il giudizio su tale ricorso.

## ARTICOLO IV

### Norme da applicarsi

Il funzionamento della Corte d'Assise Ordinaria di Trieste sarà in ogni altro riguardo, regolato dalle disposizioni contenute nel Testo Unico delle norme riguardanti le Corti d'Assise Ordinarie, approvate con R. D. 4 ottobre 1935, No. 1889.

## ARTICOLO V

### Entrata in vigore

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.  
Trieste, 7 gennaio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

13 Corpo

## Ordine N. 56

### COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI PER LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE SUGLI AFFARI

Considerando che si è reso necessario di procedere alla ricostruzione delle Commissioni distrettuali e provinciali per «le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari»

e di provvedere al loro funzionamento nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

### **o r d i n o**

quanto segue:

#### **ARTICOLO I**

##### **Scioglimento delle attuali Commissioni**

Le attuali Commissioni distrettuali e provinciali per «le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari» sono con il presente Ordine sciolte.

#### **ARTICOLO II**

##### **Costituzione e composizione delle Commissioni distrettuali**

CAPOVERSO 1 — L'art. 24 del R. D. L. 7 agosto 1936, No. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, No. 1016, relativo alla composizione delle Commissioni distrettuali per le imposte è con il presente Ordine modificato come appresso;

CAPOVERSO 2 — Ogni Commissione distrettuale sarà composta di un Presidente, di un vice-presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti che dovranno essere nominati, come di seguito stabilito, dall'Intendente di Finanza della Zona in cui è situato il distretto.

CAPOVERSO 3 — Il presidente, il vice-presidente, i membri effettivi e supplenti verranno scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel Distretto dell'Ufficio.

CAPOVERSO 4 — L'Intendente di Finanza sceglierà i suddetti nominativi da una lista di persone eleggibili, che dovrà essere compilata sulla seguente base:

- a) Il Presidente di Zona e l'Intendente di Finanza, di comune intesa, stabiliranno il numero dei membri che dovranno essere designati dai vari Comuni compresi nel Distretto, tenendo conto della entità degli interessi delle diverse attività produttive operanti nel Distretto medesimo.
- b) I Presidenti dei singoli Comuni, dieci giorni dopo aver ricevuto dall'Intendente di Finanza la notifica del numero dei membri da eleggere per Comune, sottoporranno all'Intendente di Finanza stesso un elenco di nominativi designando un numero doppio dei membri da nominarsi.
- c) Le designazioni saranno effettuate dall'Intendente di Finanza sulla base dei summenzionati elenchi.

CAPOVERSO 5 — Salvo quanto disposto dalle norme in appresso indicate, tale Commissione distrettuale per le imposte avrà tutti i poteri e le funzioni ad essa attribuite dalle leggi in vigore all'8 settembre 1943.

#### **ARTICOLO III**

##### **COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI**

CAPOVERSO 1 — L'articolo 25 del R. decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è modificato come appresso;

CAPOVERSO 2 — Con il presente ordine vengono costituite delle Commissioni Provinciali per le imposte per le Zone di Trieste, Gorizia e Pola e, salvo quanto viene stabilito con le norme in appresso indicate, tali Commissioni avranno tutti i poteri e le attribuzioni ad esse demandate dalle leggi in vigore all'8 settembre 1943.

CAPOVERSO 3 — Le Commissioni provinciali per le imposte dovranno avere la loro sede a Trieste, Gorizia e Pola rispettivamente.

CAPOVERSO 4 — Ogni Commissione sarà composta di un Presidente, di un vice-presidente, di otto membri effettivi e di quattro supplenti nominati esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

CAPOVERSO 5 — Il Presidente, il vice-presidente e i membri di tali Commissioni verranno nominati dal Governo Militare Alleato in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo. Questi verranno scelti sulla base di un elenco comprendente il doppio del numero sopra designato che **sarà presentato per iscritto** dall'Intendente di Finanza.
- b) i rimanenti membri saranno proposti per iscritto dal Presidente di Zona.
- c) Per quanto possibile, una metà dei membri dovrà essere scelta in modo da rappresentare l'entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia, mentre l'altra metà dovrà essere scelta fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili.

#### ARTICOLO IV

##### SEZIONI DELLE COMMISSIONI

CAPOVERSO 1 — L'art. 26 del R. decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, relativo alle Sezioni delle Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte, è modificato come appresso;

CAPOVERSO 2 —

- a) Le Commissioni distrettuali e provinciali funzioneranno in due distinte sezioni, presiedute rispettivamente dal Presidente o dal vice-presidente e composte di uguale numero di membri.

Nella composizione delle sezioni delle Commissioni provinciali per le imposte, dovrà essere serbata la stessa proporzione fra il numero dei membri scelti dall'Intendente di Finanza e il numero dei membri nominati su designazione del Presidente di Zona, come stabilito dall'art. 2, capoverso 5-a e 5-b del presente ordine.

- b) La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti „le imposte dirette di carattere personale e mobiliare“.
- c) La seconda sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti „le imposte sui fabbricati, nonché le imposte sui trasferimenti“. A tale sezione debbono appartenere per quanto possibile i tecnici e gli esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili come stabilito dall'art. 3, capoverso 5-c del presente ordine.
- d) L'Intendente di Finanza può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte.

In tale caso le Sezioni saranno costituite sulla base di quanto stabilito al comma a) di questo capoverso.

CAPOVERSO 3 —

- a) L'art. 30 del R. decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, relativo alla decisione delle controversie in materia di „imposta sui trasferimenti della ricchezza“ è modificata come appresso:
- b) Per la decisione delle controversie in materia di „imposta sui trasferimenti della ricchezza“ devolute in primo grado alle Commissioni provinciali verrà istituita in seno alle Commissioni predette una apposita sezione.
- c) Questa sezione sarà composta di un vice-presidente e quattro membri effettivi e due supplenti, che verranno nominati dal Governo Militare Alleato.
- d) Detti membri verranno nominati per metà, su designazione scritta dall'Intendente di Finanza, tra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione scritta del primo presidente della Corte d'Appello di Trieste, fra esercenti di professioni legali.

CAPOVERSO 4 — Una sezione speciale aggiunta sarà istituita presso la Commissione Provinciale delle Imposte di Trieste, in conformità all'ordine generale N. 21 del 23 ottobre 1945, per la risoluzione delle controversie riguardanti l'imposte di negoziazione di titoli sul capitale delle società estere.

ARTICOLO V

ENTRATA IN VIGORE

Quest'ordine avrà effetto alla data della firma da parte mia.

Trieste, 7 dicembre 1945.

**ALFRED C. BOWMAN**  
Colonnello J.A.G.D.  
Ufficiale Superiore per gli Affari  
Civili

---

**G O V E R N O   M I L I T A R E   A L L E A T O**  
13 Corpo

---

Ordine N. 57

**AUMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLE RADIO-AUDIZIONI**

*Atteso che si ritiene opportuno aumentare il canone di abbonamento alle radioaudizioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (e qui di seguito designata quale „Territorio“)*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

**o r d i n o :**

*quanto segue :*

**ARTICOLO I**

Il canone di abbonamento alle radioaudizioni nel territorio è, con il presente ordine aumentato a 420.— lire annue. È consentito il pagamento di detto canone in due rate semestrali, di lire 215.— ciascuna.

**ARTICOLO II**

Le licenze di abbonamento per esercizi pubblici e i contributi fissi obbligatori pagati dai comuni all'Ente Radio di Trieste saranno stabiliti in conformità alle istruzioni impartite dalla Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato.

**ARTICOLO III**

Il termine entro il quale gli utenti possono notificare all'Ufficio del Registro la cessazione dell'utenza di un apparecchio è prorogata al 31 gennaio 1946.

**ARTICOLO IV**

Entra in vigore il presente ordine il 1. gennaio 1946.

Trieste, 8 gennaio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**  
Colonnello J.A.G.D.  
Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine N. 58

**MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 17 MARZO 1932 No. 368 CHE DISCIPLINA I TIPI DI FARINA E DI PANE, NONCHE' A QUELLE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO PER LA SUA APPLICAZIONE, APPROVATO CON R.D. 23 GIUGNO 1932 No. 904**

*A teso che si ritiene opportuno di apportare delle modifiche alle disposizioni contenute nella legge 17 marzo 1932 No. 368, che disciplina i tipi di farina e di pane, nonché al regolamento per la sua applicazione, approvato con R. D. 23 giugno 1932 No. 904, da valere entro quelle parti della Venezia Giulia, amministrata dalle Forze-Alleate (qui di seguito designata quale „Territorio“):*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

**d e t e r m i n o :**

### ARTICOLO I

Le domande di revisione delle analisi dei campioni di farina e di pane, di cui all'art. 16 della legge 17 marzo 1932, No. 368, rispettivamente all'art. 21 del regolamento approvato con R. D. 23 giugno 1932, No. 904, vanno dirette alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione (S.E.P.R.A.L.).

### ARTICOLO II

La revisione delle analisi, menzionata negli articoli su riportati, verrà effettuata dal Laboratorio Chimico dell'Ufficio doganale di Trieste.

### ARTICOLO III

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione in ciascuna Zona del Territorio.

Trieste, 9 gennaio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine N. 59

**COSTITUZIONE DI COMMISSIONI PER LA CONCESSIONE DI RAZIONI SUPPLEMENTARI DI VIVERI AGLI ADDETTI A LAVORI PESANTI**

*Atteso che, con riguardo a quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrare dal Governo Militare Alleato (qui di seguito designate quale „Territorio“), si ritiene opportuno costituire un organo per la concessione di razioni supplementari di viveri agli addetti a lavori pesanti, in conformità alla loro classifica per categorie ;*

**d i s p o n g o :**

## ARTICOLO I

### COSTITUZIONE DI COMMISSIONI

Per ciascuna delle due Zone di Trieste, nonchè per la Zona di Gorizia e per il comune di Pola, sarà costituita un'apposita commissione con l'incarico di stabilire a quale delle categorie specificate all'art. III del presente Ordine appartenga ogni singolo addetto a lavori pesanti, residente nelle circoscrizioni territoriali su nominate.

## ARTICOLO II

### COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni contemplate all'articolo precedente saranno composte da un rappresentante per ciascuna delle sotto indicate organizzazioni, aventi giurisdizione nella rispettiva zona o nel comune di Pola.

Ufficio Provinciale del Lavoro.  
Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura.  
Sindacati Unici.  
Sindacati Giuliani.  
Sezione Provinciale dell'Alimentazione.

Il rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro fungerà da presidente della rispettiva commissione.

## ARTICOLO III

### CATEGORIE DI LAVORATORI

I lavoratori addetti a lavori pesanti residenti nelle circoscrizioni Territoriali su nominate, saranno assegnati, secondo la specie del lavoro cui attendono, alle seguenti categorie:

- 1) addetti a lavori pesanti, lavoratori agricoli e attività affini.
- 2) Lavoratori addetti a lavori pesantissimi.
- 3) Minatori e cavaatori addetti a lavori sotterranei, nonchè tagliaboschi.

Il Governo Militare Alleato emetterà periodicamente delle istruzioni riguardanti le qualifiche necessarie per l'assegnazione dei singoli lavoratori ad una delle su indicate categorie.

## ARTICOLO IV

### PROCEDIMENTO PER RICHIEDERE LA RAZIONE SUPPLEMENTARE

La Sezione Provinciale dell'Alimentazione (SEPRAL) farà stampare dei moduli, contenenti le necessarie indicazioni, i quali saranno da riempirsi dalle imprese che avranno da richiedere la razione supplementare per i lavoratori da esse occupati, e ciò in conformità ad apposite schede che saranno fornite dal Governo Militare Alleato.

In ciascuna delle circoscrizioni Territoriali sopra indicate, ogni impresa che occupa lavoratori compresi nelle categorie su precisate, presenterà all'ufficio annonario del comune, in cui l'impresa ha la sua sede, una notifica, compilata sui moduli di cui sopra, contenente i nomi dei lavoratori da comprendere in ogni singola categoria.

Eseguiti i necessari accertamenti, ogni comune trasmetterà tali notifiche alla Sezione Provinciale dell'Alimentazione (SEPRAL), competente per Territorio.

## ARTICOLO V

### ESAME DELLE RICHIESTE DA PARTE DELLE COMMISSIONI

La Sezione Provinciale dell'Alimentazione (SEPRAL) trasmetterà le notifiche alla competente commissione, che dopo averle singolarmente esaminate, deciderà in via definitiva, conformemente ai principi generali fissati dal Governo Militare Alleato, se e in quale delle categorie sopra precisate debbano assegnarsi i lavoratori elencati nelle singole notifiche.

ARTICOLO VI

**RILASCIO DELLE TESSERE ANNONARIE PER I SUPPLEMENTI**

Qualora la competente commissione abbia fatto luogo alla richiesta, essa restituirà, per tramite della Sezione Provinciale dell'Alimentazione (SEPRAL), la relativa notifica al competente municipio, il quale provvederà al rilascio della tessera annonaria per i supplementi, in conformità alle istruzioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

ARTICOLO VII

**ISTRUZIONI INTEGRATIVE**

Il Governo Militare Alleato emanerà le necessarie istruzioni integrative per il rilascio e la distribuzione delle tessere annonarie per i supplementi.

ARTICOLO VIII

**ENTRATA IN VIGORE**

Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 10 gennaio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

**G O V E R N O   M I L I T A R E   A L L E A T O**

13 Cerpo

---

**Ordine N. 60**

**LIQUIDAZIONE DELL'„ENTE PER GLI SCAMBI COMMERCIALI E APPROVVIGIONAMENTO DEI TERRITORI ANNESSI DEL FIUMANO“ (E.S.C.A.T.A)**

*Atteso che si ritiene opportuno procedere alla liquidazione delle attività di ragione dell'„Ente per gli scambi commerciali e approvvigionamenti dei territori annessi del Fiumano“ (qui di sotto designato quale „E.S.C.A.T.A.) e ciò per quanto riguarda quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrare dalle Forze alleate (qui di seguito nominate „Territorio“);*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

**d e t e r m i n o :**

**ARTICOLO I**

Tutte le attività di ragione dell'„E.S.C.A.T.A.“ che si trovano entro il territorio, vengono poste in liquidazione.

**ARTICOLO II**

L'avv. Bruno Forti, domiciliato a Trieste, in via Nizza 4, è nominato liquidatore di tutte le attività di ragione dell'„E.S.C.A.T.A.“ che si trovano entro il territorio. Egli potrà venire esonerato da tale incarico soltanto da me o dai miei eventuali successori, con ordine scritto.

## ARTICOLO III

1. Il liquidatore qui nominato, nonchè i suoi eventuali successori, designati a sensi dell'articolo che precede, avranno il compito d'inventariare e di liquidare tutte le attività di ragione dell'„E.S.C.A.T.A.“, che attualmente si trovano entro il Territorio. Dovranno inoltre versare il ricavato delle vendite effettuate in un conto vincolato, presso una banca del luogo, in attesa di disposizioni da parte dell'Ufficiale Capo della Sezione Finanziaria del G. M. A., sul suo investimento.

2. Il liquidatore assumerà la gestione dell'Agenzia di Trieste dell'„E.S.C.A.T.A.“.

3. Il liquidatore, durante tutto il periodo delle operazioni di liquidazione, sarà sotto la vigilanza del G. M. A., al quale dovrà fornire ogni ragguaglio, di cui venisse richiesto

## ARTICOLO IV

In quanto non contrastanti con il contenuto di questo Ordine, saranno applicabili al caso in parola tutte le disposizioni riguardanti tali liquidazioni, già in vigore nel territorio alla data dell'8 Settembre 1943

## ARTICOLO V

Quest'Ordine entrerà in vigore nel territorio alla data della firma da parte mia.

Trieste, 14 Gennaio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## 13 Corpo

---

## Ordine N. 61

### MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEL CLERO CATTOLICO

*Ritenuto necessario migliorare il trattamento economico del Clero cattolico nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (di seguito denominata „Territorio“),*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili*

**o r d i n o :**

### ARTICOLO I

#### AUMENTO DEI „LIMITI DI CONGRUA“

A decorrere dal 1° Luglio 1945 la misura dei limiti di congrua, le Spese di Culto e gli altri assegni fissi, previsti dal R. D. 29 gennaio 1931 No. 22 sono aumentati del 186%.

### ARTICOLO II

A decorrere dal 1° Luglio 1945 cessa di aver vigore il R. D. „L. del 23 Febbraio 1942 No. 162.

**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Ordine entrerà in vigore dal giorno in cui sarà da me firmato

Dato a Trieste il 15 Gennaio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

---

GOVERNO MILITARE ALLEATO  
13 Corpo

---

**Ordine Amministrativo N. 18**

**NOMINA DI GAMBEL-BENUSSI RAIMONDO AD ISPETTORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE  
PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E DI ATTILIO ZANINI  
AD ISPETTORE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I  
DIPENDENTI STATALI**

*Atteso che MURARA Candido ha rinunciato all'incarico d'ispettore dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con giurisdizione su quelle parti della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale „Territorio“): e*

*atteso che MARCON Giovanni Aldo ha, a sua volta, rinunciato all'incarico d'ispettore per il territorio dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali:*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.G.A.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

**d i s p o n g o :**

1) GAMBEL-BENUSSI Raimondo viene temporaneamente nominato Ispettore dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con giurisdizione sul territorio; egli disimpegnerà tale incarico fino a nuova disposizione da parte del Governo Militare Alleato;

2) ZANINI Attilio viene temporaneamente nominato Ispettore dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali, con giurisdizione sul territorio; egli disimpegnerà tale incarico fino a nuova disposizione da parte del Governo Militare Alleato.

3) Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia.

Trieste, 29 dicembre 1945.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

## Ordine Amministrativo N. 19

### TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI FUNZIONARI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO CHE HANNO RAGGIUNTO I LIMITI D'ETÀ

*Atteso che il dott. Giuseppe de Dottori e il dott. Alfonso Capriolo, giudici del Tribunale di Trieste, nonché il cancelliere capo dello stesso Tribunale, Francesco Paternò, hanno raggiunto prescritti limiti d'età,*

*atteso che il Presidente della Corte d'Appello per la Venezia Giulia ha richiesto il nulla-osta al loro temporaneo trattenimento in servizio, in conformità al disposto della legge 28 gennaio 1943, No. 33.*

*ritenendosi opportuno e necessario accogliere tale richiesta :*

*Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,*

#### d e t e r m i n o :

1) — Il dott. **Giuseppe de Dottori**, consigliere di Corte d'Appello, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Trieste ;

— Il dott. **Alfonso Capriolo**, consigliere istruttore del Tribunale di Trieste ; e

— Francesco Paternò, cancelliere capo del Tribunale di Trieste, i quali, a sensi delle vigenti disposizioni, hanno raggiunto i limiti d'età, continueranno ciononpertanto temporaneamente il loro servizio, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 28 gennaio 1943, No. 33.

2) Quest'Ordine avrà effetto dalla data della firma da parte mia.

Trieste, 9 gennaio 1946.

**ALFRED C. BOWMAN**

Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili

PARTE II  
ZONA DI TRIESTE

## Ordine di Zona N. 34

### NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER GLI ALLOGGI DI MUGGIA

*A seguito del potere conferito con l'Ordine Generale N. 10 sono promulgate le seguenti norme regolamentari per il Comitato per gli Alloggi del Comune di Muggia e pertanto io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste,*

#### o r d i n o :

*e decreto che :*

1. I proprietari (indifferente se singoli individui o enti corporativi o società o istituzioni), amministratori e portinai degli stabili situati entro il perimetro del Comune di Muggia (compresi i sobborghi), dovranno denunciare all'Ufficio del Comitato per gli Alloggi entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente Ordine qualsiasi alloggio o appartamento inabitato anche se i relativi inquilini, pur continuando a pagare l'affitto, abbiano preso altra abitazione o trasferito altrove le loro famiglie.

2. Nessun proprietario, come sopra indicato, o altra persona potrà affittare locali per abitazione o per qualsiasi altro uso senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta da detto Comitato per gli Alloggi. Tale autorizzazione sarà pure obbligatoria in tutti i casi di subaffitto e per i contratti stipulati prima della entrata in vigore del presente Ordine, purchè si tratti di contratti non ancora eseguiti.

3. Qualunque trasferimento, comunque sia fatto, della proprietà o dell'affittanza dei locali sopra menzionati, senza l'autorizzazione scritta prescritta nel paragrafo N. 2 sarà nullo ed i locali resteranno a disposizione del predetto Comitato.

4. Istanze per gli alloggi dovranno essere fatte su un formulario speciale ottenibile all'Ufficio Alloggi e presentate soltanto da coloro che dimorano usualmente nel Comune di Muggia, che sono stati privati della loro abitazione ed appartengono ad una delle seguenti classi:

- 1) Persone danneggiate da bombe.
- 2) Persone perseguitate per motivi politici.
- 3) Fuggiaschi.
- 4) Persone che in precedenza abitavano in case o appartamenti attualmente occupati da autorità politiche o militari.
- 5) Persone il cui posto d'impiego è situato nel Comune.

5. L'assegnazione di appartamenti sarà fatta dall'Ufficio Alloggi con l'approvazione del Presidente del Comitato per gli Alloggi. Un appello scritto contro la decisione dell'Ufficio Alloggi potrà essere presentato per iscritto al Comitato per gli Alloggi entro 3 giorni dopo ottenuta la decisione dell'Ufficio Alloggi.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente Ordine sarà passabile di punizione, sia in base all'art. 650 del Codice Penale Italiano o al Procl. 1 Art. V Sec. 42 del Governo Militare Alleato. Ai portinai possono inoltre essere tolte le licenze di polizia.

Trieste, 31 dicembre 1945.

**FRANCIS JOHN ARMSTRONG**

Ten. Col.

Commissario di Zona Trieste

## Ordine di zona N. 36

### LIMITAZIONI NEL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA

*Considerato che la deficienza di energia elettrica nella Zona di Trieste ha raggiunto proporzioni allarmanti e che si è reso necessario prendere ulteriori misure per diminuire il consumo di energia elettrica, Io, Ten. Col. FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Commissario della Zona di Trieste,*

o r d i n o :

#### Art. 1. — RESTRIZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA.

**Paragrafo 1.** — Nessun negozio, ufficio o impresa commerciale che si serve del servizio comunale di elettricità potrà usare l'energia elettrica a scopi commerciali dalle ore 16.30 alle ore 8, fatta eccezione per i casi al paragrafo secondo.

**Paragrafo 2.** — Le seguenti categorie sono esenti dall'osservare le disposizioni del paragrafo 1; ma dovranno conformarsi per l'uso dell'energia elettrica all'orario stabilito e il totale di energia consumata verrà ridotto del 33.3%:

- a) Barbieri e parrucchieri dalle ore 16.30 alle 18.
- b) Bar, alberghi, cinematografi, teatri dalle ore 16.30 alle 24.
- c) Farmacie e posti di soccorso senza limitazione.

**Paragrafo 3.** — Non è concesso l'uso di ascensori in nessun edificio nella Zona di Trieste senza autorizzazione scritta da parte del Commissario di Zona. A questa misura fanno eccezione gli ospedali.

**Paragrafo 4.** — Non è concesso l'uso di energia per illuminare vetrine e mostre.

#### Art. 2. — VARIAZIONI AL PRESENTE ORDINE.

Il Commissario di Zona si riserva il diritto di apportare variazioni e aggiunte ad ognuna delle prescrizioni del presente Ordine mediante un avviso che verrà pubblicato sui giornali cittadini.

#### Art. 3. — SANZIONI.

Chi violerà le prescrizioni contenute nel presente Ordine, sarà passibile, previo accertamento di un Tribunale Militare Alleato, di multa o di detenzione o di entrambi, a giudizio del Tribunale, e in sostituzione o in aggiunta a tali sanzioni il Tribunale potrà ordinare la confisca delle installazioni elettriche usate o la sospensione della fornitura della corrente elettrica o entrambe.

#### Art. 4. — DATA DI ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua prima pubblicazione nella Zona di Trieste.

9 gennaio 1946.

FRANCIS JOHN ARMSTRONG

Ten. Col.

Commissario di Zona

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI TRIESTE

---

**Ordine di Zona N. 37**

**NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PER IL COMUNE DI TURRIACO**

*In conformità all'ordine generale N. 11, Io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste*

**o r d i n o :**

*che dalla data della prima pubblicazione del presente le seguenti nomine abbiano effetto per l'amministrazione locale del Governo del Comune di Turriaco.*

Presidente del Comune : Rodolfo Clemente

**Consiglio Comunale:**

Presidente del Consiglio : Gregorin Clementino

**Membri del Consiglio :**

Tonca Emilio  
Cristin Emilio  
Facchini Emanuele  
Martinuzzi Guido  
Gregorin Mario  
Millo Giovanni

Membri sostituti del Consiglio :

Trieste, 4 gennaio 1946.

Ten. Col.

**FRANCIS JOHN ARMSTRONG**  
Commissario di Zona

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI TRIESTE

---

**Ordine di Zona N. 38**

**NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL COMUNE DI S. PIER D'ISONZO**

*Con riferimento a quanto stabilito dall'Ordine Generale No. 11, io FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste*

**o r d i n o :**

*le seguenti nomine per l'amministrazione del Governo locale del Comune di S. Pier d'Isonzo, che entreranno in vigore il giorno della prima pubblicazione del presente ordine :*

Presidente del Comune : Facis Iginio

**Con siglio Comuale :**

Presidente : Colaone Duccio

Membri :

Smareglia Filippo  
Beltrame Luigi  
Bragagnolo Angelo  
Boscarol Giuseppe

Membri sostituti :

Tivan Giovanni  
Guanin Costante

Data : 8 gennaio 1946.

**FRANCIS JOHN ARMSTRONG**

Ten. Col.

Commissario di Zona

---

**G O V E R N O   M I L I T A R E   A L L E A T O**  
Z O N A   D I   T R I E S T E

---

**Ordine di Zona N. 39**

**REGOLAMENTI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DEL LATTE E PER LA DISTRIBUZIONE DI FORAGGIO PER GLI ANIMALI NEL COMUNE DI RONCHI**

*In conformità alle disposizioni dell'Ordine No. 28, Io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste,*

**o r d i n o :**

che con effetto dalla data della prima pubblicazione del presente Ordine di Zona, l'Ordine No. 28 entri in vigore nel Comune di RONCHI.

Data : 14 Gennaio 1946.

**FRANCIS JOHN ARMSTRONG**

Ten. Col.

Commissario di Zona Trieste

ZONA DI GORIZIA

**G O V E R N O   M I L I T A R E   A L L E A T O**  
**Z O N A   D I   G O R I Z I A**

---

**Ordine di Zona N. 59**

**NOMINA DI UN COMITATO CONSULTIVO PER IL CIRCOLO AUTOMOBILISTICO  
DI GORIZIA**

*Dato che è necessario di stabilire un equo sistema per il rilascio di un limitato numero di autorizzati permessi di circolazione per veicoli a quei pubblici ufficiali che rivestono cariche di primaria importanza nella Zona di Gorizia,*

*Io, K. L. SHIRK, maggiore A. U. S. Governatore della Zona di Gorizia*

**o r d i n o :**

*che sia formato*

1. Un Comitato Consultivo all'uopo di consigliare e di assistere il Direttore del Circolo Automobilistico di Gorizia nell'esaminare tutte le domande per ottenere i permessi di circolazione per gli autoveicoli.

2. Le seguenti persone sono in virtù di questo ordine nominate membri del detto Comitato Consultivo :

Dr. EDMONDO CANDUTTI  
Col. CARLO MARZUTTINI  
Dr. MARIO HAUSER  
Sig. GIUSEPPE COTAR  
Sig. LEOPOLDO DOLIAK  
Sig. FRANCESCO PERCO

Dato a Gorizia il 17 Dicembre 1945.

**K. L. SHIRK, Maggiore A. U. S.**  
Commissario di Zona

---

**G O V E R N O   M I L I T A R E   A L L E A T O**  
**Z O N A   D I   G O R I Z I A**

---

**Ordine di Zona N. 60**

**ESECUZIONE DELL'ORDINE N. 28 NEI VARI COMUNI DELLA ZONA DI GORIZIA**

*Dato che per virtù dell'articolo VII dell'Ordine N. 28 del Governo Militare Alleato, 13° Corpo è previsto che detto Ordine possa avere vigore in qualsiasi Comune,*

*Io, JAMES E. LONG, Maggiore C. M. P., facente funzioni di Governatore di Zona con ciò*

**o r d i n o :**

*che l'Ordine N. 28 abbia vigore nei seguenti Comuni, ed entri in vigore con questa data*

Bergogna  
Caporetto  
Capriva  
Farra d'Isonzo  
Gorizia  
Gradisca d'Isonzo  
Idresco

Luico  
Mariano del Friuli  
Romans d'Isonzo  
Sagrado  
Staroselo  
Susida  
Tarnova

Datato a Gorizia il 4 di Gennaio 1946.

**JAMES E. LONG, Maggiore C. M. P.**  
f.f. del Commissario di Zona

ZONA DI POLA

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI POLA

---

**Ordine Amministrativo N. 22**

**NOMINA DEL PROF. ANTONIAZZI EGIDIO A MEDICO PRIMARIO  
DELL'OSPEDALE „SANTORIO SANTORIO“**

*Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo riconfermo il*

**Prof. ANTONIAZZI EGIDIO**

*quale Medico Primario dell'Ospedale „Santorio Santorio“ di Pola.*

Datato : 5 Gennaio 1946.

**E. S. ORPWOOD Ten. Col.**  
Commissario di Zona, Pola

---

**GOVERNO MILITARE ALLEATO**  
ZONA DI POLA

---

**Ordine Amministrativo N. 23**

**RETTIFICA ALL'ORDINE AMMINISTRATIVO No. 22  
APPROVAZIONE DI NOMINA**

*Io, Tenente-Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reale Reggimento del Berkshire, Commissario della Zona di Pola, dispongo che, con questo mezzo, sia data l'approvazione al Prof. ANTONIAZZI Egidio di riprendere la sua posizione di „Medico Primario“ dell'Ospedale „Santorio Santorio“ di Pola.*

*L'Ordine Amministrativo No. 22 viene annullato.*

Datato 16 Gennaio 1946.

**E. S. ORPWOOD, Ten. Col.**  
Commissario di Zona, Pola

**PARTE III**

**SEZIONE CIVILE - INSERZIONI**

## PREFETTURA DI TRIESTE

### IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

Vista la domanda 14 dicembre 1945 con la quale il Presidente della „Associazione degli esercenti Pubblici Esercizi, Caffè, Bars e similari della Zona di Trieste“ Signor Francesco Alzetta chiede che sia riconosciuta la personalità giuridica all'associazione stessa ;

Visto l'atto costitutivo, rogato dal notaio dott. Mario Froggia il 14/8/1945, col No. 1128 di repertorio, N. di racc. 374 e l'allegatovi Statuto dell'Associazione ;

Visto l'art. 1-Lettera e) - dell'ordine 26/8/1945, N. 7 del Governo Militare Alleato della V. G. - Zona A - e gli articoli 12 e seguenti del vigente Codice Civile ;

#### Decreta :

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'„Associazione degli esercenti pubblici Esercizi, Caffè, Bars e similari della Zona di Trieste“ aventi scopi contemplati nello Statuto i premessa e con sede in Trieste.

Trieste, 26 dicembre 1945.

Il Presidente di Zona  
avv. Edmondo Puecher

## PREFETTURA DI TRIESTE

### IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE

Vista la domanda 14 dicembre 1945 con la quale il Presidente dell'Associazione degli esercenti pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, osterie e similari nella Zona di Trieste Signor Edoardo Giacomini chiede che sia riconosciuta la personalità giuridica all'associazione stessa ;

Visto l'atto costitutivo rogato dal notaio dott. Mario Froggia il 23/8/1945 col No. 1181 di repertorio, No. di racc. 376 e l'allegatovi Statuto dell'associazione ;

Visto l'art. 1 - lettera e) - dell'ordine 26/8/1945 N. 7 del Governo Militare Alleato della V. G. - Zona A - e gli articoli 12 e seguenti del vigente Codice Civile ;

#### Decreta :

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'„Associazione degli esercenti pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, osterie e similari nella Zona di Trieste“ avente li scopi contemplati nello Statuto in premessa con sede in Trieste.

Trieste, 26 dicembre 1945.

Il Presidente di Zona  
Avv. Edmondo Puecher

## IL PRESIDENTE DI ZONA DI GORIZIA

N. 11816/Div. III

Ritenuto urgente provvedere con ogni mezzo più energico ad assicurare l'approvvigionamento della legna da ardere per la popolazione civile della Zona ;

Conformandosi al parere di una apposita Commissione ;

Coi poteri demandati dal Signor Commissario Alleato per l'Area di Gorizia ;

Visto l'art. 19 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale,

#### DECRETA

1) È vietata ogni esportazione di legname da opera e legna da ardere e carbone vegetale dalla Zona di Gorizia a meno che non sia autorizzata per iscritto dall'Amministrazione Forestale di Gorizia.

2) Ai Signori Presidenti Comunali, agli agenti dell'Ispettorato della Civil Police, agli agenti del Corpo Forestale incombe il compito di far osservare quanto disposto con l'articolo 1 del presente decreto.

3) I contravventori saranno deferiti all'Autorità giudiziaria e saranno passibili di cattura e la merce e i mezzi di trasporto saranno passibili di sequestro e di confisca, a norma della legislazione vigente e particolarmente in base al R. D. L. 22 aprile 1943 n. 245.

Gorizia, li 30 Novembre 1945.

Il Presidente  
G. HUGUES

### IL PRESIDENTE DI ZONA DI GORIZIA

N. 11373 - Div. III

Vista la concorde proposta delle Associazioni dei datori di lavoro e dei Sindacati dei lavoratori ;

Sentita la Camera di Commercio Industria e Agricoltura e l'Ufficio del Lavoro di Zona ;

Visto l'art. 2 della Legge 16 giugno 1932 n. 973 e l'art. 7 della legge 12 febbraio 1934 n. 370.

### DECRETA

A partire dal 20 dicembre 1945 l'orario d'apertura e chiusura dei negozi viene fissato, per tutto il territorio della Zona di Gorizia, fino a nuova disposizione, come appresso :

Genere di negozi	Giorni feriali		Giorni semifestivi		Domeniche e giorni festivi	
	Mattino	Pom.	Mattino	Pom.	Mattino	Pom.
Panetterie e Latterie	6.30-12	16-18	6.30-12	chiuso	7-11	chiuso
Macellerie	7.30-12	16-18	7-11	chiuso	chiuso	chiuso
Alimentari e drogherie	8-12.30	15-18.30	8-12	chiuso	chiuso	chiuso
Frutta e verdure	8-13	15.30-18.30	8-12	chiuso	chiuso	chiuso
Dettaglianti comb.	8-12	13.30-17.30	8-12	chiuso	chiuso	chiuso
Legnami e materiali da costruzione	8-12	13.30-17.30	8-12	chiuso	chiuso	chiuso
Abbigliamento, arredamento, merci d'uso e prodotti industriali, automotocicli e accessori ed altri negozi non specificati	8.30-12.30	15-18.30	8.30-12	chiuso	chiuso	chiuso
Cartolerie e librerie	8-12	15.30-18.30	8-12	chiuso	chiuso	chiuso
Negozi fiori	8-12.30	15-18.30	8-12.30	chiuso	8-12-30	chiuso

Ai negozi di vendita promiscua di diverse merci è fatto obbligo di osservare nella vendita delle merci stesse l'orario fissato per i rispettivi negozi.

Le cartolerie per la durata dell'anno scolastico potranno aprire gli esercizi di vendita mezz'ora prima dell'inizio delle lezioni.

Nelle giornate di sabato e in quelle che precedono un giorno totalmente festivo, l'orario di chiusura serale potrà essere protratto di mezz'ora.

Nei giorni di mercati annuali, tutte le aziende potranno rimanere aperte ininterrottamente, senza osservare la chiusura pomeridiana.

Nelle viglie di Pasqua, Pentecoste, Ferragosto (14 agosto) S. Nicolò (5 dicembre) Natale (24 dicembre) e Capodanno (31 dicembre) la chiusura serale di tutti gli esercizi è facoltativa.

Qualora l'orario complessivo giornaliero di apertura dei negozi ecceda la durata dell'orario normale di lavoro, al personale che sarà trattenuto in servizio saranno corrisposte le maggiorazioni salariali, previste dai contratti di lavoro per le ore straordinarie.

Al personale occupato nelle domeniche dovrà essere accordato il riposo compensativo in altra giornata lavorativa della settimana.

**Sono considerate giornate festive :** tutte le domeniche, il giorno di Capodanno (1° gennaio), Ferragosto (15 agosto) e Natale (25 dicembre).

Qualora una delle giornate festive a chiusura completa dovesse precedere o seguire un giorno domenicale, in tale caso gli esercizi commerciali potranno osservare nella rispettiva domenica l'orario semifestivo.

**Sono considerate giornate semifestive:** l'Epifania (6 gennaio), Purificazione (2 febbraio), ultimo di Carnevale, S. Giuseppe (19 marzo), il lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il Corpus Domini, S. Pietro e Paolo (29 giugno), la Natività (8 settembre), il giorno di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti (1 e 2 novembre), l'Immacolata Concezione (8 dicembre) e S. Stefano (26 dicembre).

I Presidenti dei Comuni, gli Ufficiali o gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Gorizia, li 18 Dicembre 1945.

Il Presidente di Zona  
Avv. Guido Hugues

**MUNICIPIO DI GORIZIA**  
Ufficio Tecnico

**AVVISO AD OPPONENDUM**

L'Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d'appalto dei lavori di costruzione d'una galleria-ricovero antiaereo pubblico in Via Ippolito Nievo eseguiti dall'Impresa dott. ing. Mario Franzotti in seguito a contratto del 9.2.1945 rep. n. 184 reso esecutivo dalla Prefettura di Gorizia in data 25.4.1945 con suo numero 10194/IV e registrato a Gorizia il 15.2.1945 al n. 226 Vol. 22 Mod. I.

In conformità dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato F, s'invitano tutti coloro che vantano crediti verso l'Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall'esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza della Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno della pubblicazione del presente avviso nell'albo comunale e della sua inserzione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“, e ciò agli effetti dell'art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentato fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro all'Autorità Giudiziaria.

Gorizia, li 30 novembre 1945.

Il Presidente  
Verli

**MUNICIPIO DI GORIZIA**

**AVVISO AD OPPONENDUM**

L'Amministrazione comunale di Gorizia deve proceder al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d'appalto dei lavori di potenziamento anticrollo del rocovero antiaereo dell'Ospedale della Croce Rossa, sito in Via S. Chiara (Palazzo di „Nostra Signora“) eseguiti dall'Impresa Zaccaria Lupieri in seguito a contratto del 15.7.1944 rep. n. 113 reso esecutivo dalla Prefettura di Gorizia in data 4.8.1944 con suo numero 12459/III e registrato a Gorizia il 17.8.1944 al n. 53 Vol. 22 Mod. I.

In conformità dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, s'invitano tutti coloro che vantano crediti verso l'Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall'esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell'albo comunale e della sua inserzione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“ e ciò agli effetti dell'art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro dell'Autorità Giudiziaria.

Gorizia, li 6 Dicembre 1945.

Il Presidente  
Verli

## MUNICIPIO DI GORIZIA

### Ufficio Tecnico

#### AVVISO AD OPPONENDUM

L'Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d'appalto dei lavori di costruzione d'una trincea ricovero sul fondo Livellara (Stazione Centrale) eseguiti dall'Impresa Rodolfo Macuzzi in seguito a contratto del 25.5.1944 rep. n. 107 registrato a Gorizia addì 1.6.1944 al n. 413 Vol. 22 Mod. I.

In conformità dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, s'invitano tutti coloro che vantano crediti verso l'Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall'esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno della pubblicazione del presente avviso nell'albo comunale e della sua inserzione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“, e ciò agli effetti dell'art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro dell'Autorità Giudiziaria.

Gorizia, li 6 dicembre 1945.

Il Presidente  
Verli

## MUNICIPIO DI GORIZIA

#### AVVISO AD OPPONENDUM

L'Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d'appalto dei lavori di copertura e di potenziamento delle trincee di Via Duca d'Aosta e di via V. Alfieri eseguiti dall'Impresa Rodolfo Macuzzi in seguito a contratto del 24.11.1944 rep. n. 122 registrato a Gorizia addì 19.12.1944 al n. 150 Vol. 22 Mod. I.

In conformità dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, s'invitano tutti coloro che vantano crediti verso l'Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall'esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell'albo comunale e della sua pubblicazione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“, e ciò agli effetti dell'art. 361 della legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro all'Autorità Giudiziaria.

Gorizia, li 6 Dicembre 1945.

Il Presidente  
Verli

## MUNICIPIO DI GORIZIA

#### AVVISO AD OPPONENDUM

L'Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d'appalto dei lavori di potenziamento anticrollo del ricovero antiaereo nelle cantine delle Case Popolari di Via Garzarolli eseguiti dall'Impresa Rodolfo Macuzzi in seguito a contratto del 24.11.1944 rep. n. 123, registrato a Gorizia addì 19.12.1944 al n. 151 Vol. 22 Mod. I.

In conformità dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, s'invitano tutti coloro che vantano crediti verso l'Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall'esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell'albo comunale e della sua inserzione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“, e ciò agli effetti

dell'art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro all'Autorità Giudiziaria.

Gorizia, li 7 Dicembre 1945.

Il Presidente  
Verli

---

## MUNICIPIO DI GORIZIA

### AVVISO AD OPPONENDUM

L'Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d'appalto dei lavori di potenziamento della Galleria-ricovero anti-aereo pubblico nel „Torrione del Castello“ eseguiti dall'Impresa Bruno Veronese in seguito a contratto del 29 ottobre 1944 rep. n. 117 reso esecutivo dalla Prefettura di Gorizia in data 18.11.1944 al n. 16867/III e registrato a Gorizia addì 19.12.1944 al n. 153 Vol. 22 Mod.I.

In conformità dell'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, all'art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro all'Autorità Giudiziaria.

Gorizia, 7 Dicembre 1945.

Il Presidente  
Verli

---

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

### COSTITUZIONE

Con mio rogito dd. 6 ottobre 1945 n.ro di rep. 1355, reg.to a Trieste il 16 ottobre 1945 n.ro 2197, e omologato dal Tribunale di Trieste con decreto del 7 novembre 1945, è stata costituita la „Società Cooperativa Internazionale Trasporti e Spedizioni a responsabilità limitata“ con sede in Trieste.

La durata è di anni trenta dal giorno della legale costituzione.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore di Lire 1000 — ciascuna.

Possono essere soci quei lavoratori che abbiano svolto per un periodo di tre anni almeno, attività inerente alla società stessa, dando effettiva prova di capacità, competenza e senso di responsabilità alle operazioni sociali. La loro ammissione è decisa dal Consiglio d'Amministrazione.

La Società si propone gli scopi seguenti: effettuare tutte le operazioni di spedizioni e trasporti merci nonché le attività complementari inerenti nel porto di Trieste.

La Società è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio d'Amministrazione congiuntamente hanno la rappresentanza e la firma sociale in giudizio e di fronte a terzi.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso: **Presidente**: Giuseppe Pertot - **Vice-Presidente**: Danilo Plesnicar.

Consiglieri: Danilo Furlani, Clemente Adami.

**Sindaci effettivi:** Cirillo Scherlj, Giovanni Velicogna, Salvatore Catalano.  
**Sindaci supplenti:** Mario Vouch, Giuseppe Perlazzi.

**Froglià Mario** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/11/1945, iscritto al N. 17146 del Registro d'ordine, annotato al N. 1599 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

### Estratto autentico

#### COSTITUZIONE DI SOCIETÀ

Società Cooperativa fra Produttori e rivenditori di latte in Grado, a r. l. con sede in Grado

Con mio rogito dd. 26 settembre 1945 n. di rep. 1307 reg.to a Trieste il 2 ottobre 1945 n. 1830 e omologato dal Tribunale di Trieste con decreto del 7 novembre 1945 è stata costituita la „**Società Cooperativa fra Produttori e rivenditori di latte in Grado, a responsabilità limitata**“ con sede in Grado.

La durata è di anni trenta dal giorno della sua legale costituzione.

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Lire 3000.— ciascuna.

Possono essere soci i produttori di latte e i proprietari di latteria esercenti nel Comune di Grado. La loro ammissione è decisa dal Consiglio d'Amministrazione.

La Società si propone gli scopi seguenti: costituire un centro raccolta del latte in Grado e rivenderlo sia direttamente all'ingrosso oppure al minuto a mezzo dei propri associati proprietari di latterie. La Cooperativa è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione congiunto col Vice-Presidente hanno la rappresentanza e firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi.

Le cariche sociali sono ripartite come appresso: **Presidente:** Tripoli Zorzini - **Vice-Presidente:** Carlo Tortul.

**Consiglieri:** Marco Feresin, Tranquilla Roman, Caterina Toso in Facchinetti.

**Sindaci effettivi:** Anna Tarlao in Cester, Maria Scaramuzza, Giacomo Olivotto.

**Sindaci supplenti:** Giovanni Cester, Carmelo Paolin.

**dott. Mario Froglià** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/11/1945 iscritto al N. 17145 del Registro d'ordine, annotato al No. 1598 del Registro delle Società

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

L'assemblea generale ordinaria della LAVANDERIA A VAPORE TRIESTINA S. A. in Trieste giusta verbale Trieste 14 dicembre 1945 ha approvato ad unanimità il bilancio esercizio 1944

Attivo .....	L. 1.203.736.50
Passivo .....	„ 1.104.876.57
Gestione .....	L. 98.860.30

**Paolina Giulio** notaio

Depositato nella Cancelleria Tribunale Civile Trieste 31/12/1945 iscritto N. 17321 Registro ordine, annotato N. 266 Registro Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

Approvazione bilancio

ADOLFO VIOTTI & Co. Società a r. l.  
Trieste - Capitale Lire 100.000.—

Rendesi noto il bilancio al 31/12/1944 con i seguenti estremi:

Attivo .....	L. 3.012.292.15
Passivo .....	„ 3.000.457.10
Utile.....	L. 11.835.05

L'amministratore unico **Adolfo Viotti**

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 26/11/1945 iscritto al N. 17174 del Registro d'ordine, annotato al N. 1351 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

MUTUA  
SABAUDA DI ASSICURAZIONI  
TRIESTE

BILANCIO AL 31/12/1944

Attivo .....	L. 3.870.913.90
Passivo .....	L. 3.870.913.90

L'amministratore **Dott. Ugo Irneri**

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 4/12/1945 iscritto al N. 17202 del Registro d'ordine, annotato al N. 798 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

„S A I A“  
S. A. Immobiliare Adriatica  
Trieste-Capitale L. 10.000

BILANCIO AL 31/12/1944

Attivo .....	L. 10.889.30
Passivo .....	„ 10.600.00
Utile.....	L. 289.30

L'amministratore **Dott. Ugo Irneri**

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 4/12/1945 iscritto al N. 17199 del Registro d'ordine, annotato al N. 1158 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

### Approvazione bilancio e proroga durata

L'assemblea dell'„ENTE APPROVVIGIONAMENTO LATTE (ENAL) Società Anonima“ in Trieste ha approvato il Bilancio 1944 nei seguenti estremi :

Attività .....	L. 693.889.40
Passività .....	„ 693.889.40
Utile o perdita .....	L. 000.000.00

La stessa assemblea ha deliberato la proroga della durata della società al 31 dicembre 1946

**Dott. Ezio Galante** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 17/12, 1945 iscritto al N. 17277 del Registro d'ordine, annotato al N. 1186 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

S. A. CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTI ALIMENTARI (CO.NA.AL.) DELLA PROVINCIA DI TRIESTE CON SEDE IN TRIESTE, COL CAPITALE DI LIRE 600.000.—

### Bilanci approvati

a) in chiusa al 31 Dicembre 1943

Attivo .....	L. 3.673.414.30
Passivo .....	„ 3.619.437.50
Utile netto .....	L. 53.976.80

b) in chiusa ai 31 Dicembre 1944

Attivo .....	L. 4.535.155.60
Passivo .....	„ 4.474.780.75
Utile netto .....	L.— 60.374.85

Il Commissario fto : Ferdinando Mainoldi.

**Dott. Francesco Froggia** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 28,12,1945 iscritto a N. 17319 del Registro d'ordine, annotato al N. 1018 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

SOCIETÀ ANONIMA TERME ROMANE DI MONFALCONE  
con sede Trieste

### APPROVAZIONE BILANCI

Bilancio in chiusa al 31 Dicembre 1943

Attività .....	L. 140.681.35
Passività .....	„ 152.262.75
Perdita .....	L. 11.581.40

**Bilancio in chiusa al 31 Dicembre 1944**

Attività .....	L. 143.186.45
Passività .....	„ 152.262.75
Perdita .....	L. 9.076.30

L'amministratore unico: Ervino Luzar.

I sindaci: Luciano Movia Guido Slataper, Marcello Barbo.

**Dptt. Francesco Frogia** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 27/12/1945 iscritto al N. 17308 del Registro d'ordine, annotato al N. 1006 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

---

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE**

L'IMMOBILIARE TRIESTINA S. A. (in liquid.)  
Trieste, capitale Lire 12.100.—

**Bilancio al 30 giugno 1943**

Attività .....	L. 30.000.—
Passività .....	„ 36.587.90
Perdita .....	L. 6.587.90

**Bilancio al 30 giugno 1944**

Attività .....	L. 14.404.40
Passività .....	„ 19.840.00
Perdita .....	L. 5.435.60

**Bilancio al 30 giugno 1945**

Attività .....	L. 14.480.—
Passività .....	„ 19.840.—
Perdita .....	L. 5.360.—

Estratto conforme.

**dott. Paolina Giulio** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/12/1945 iscritto al N. 17283 del Registro d'ordine, annotato al N. 302 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

---

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE**

Rendesi noto verbale assemble generale „Consorzio di Consumo Agricolo di Prosecco“, 2 dicembre 1945, portante approvazione situazione patrimoniale al 9 maggio 1943

Attivo .....	L. 22.743.40
Passivo .....	„ 22.743.40

**Bilancio al 31 ottobre 1945**

Attivo .....	L. 20.314.40
Passivo .....	„ 21.443.40
Perdita .....	L. 1.129.—

Nomina Consiglio di Amministrazione - Husu Francesco - Presidente ; Regente (Regent) Giovanni - Vicepresidente ; Ban Giovanni - cassiere ; Ukmar Luigi - segretario ; Luksa Luigi - sostituto ; Cuk Carlo - sostituto ; Stoka Vittorio - sostituto.

Comitato revisione Grilanc Luigi - presidente ; Piriavi (Pirjavec) Carlo - Ukmar Giovanni.

**Artico Carlo** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 24/12/1945 iscritto N. 17299 Registro ordine, annotato N. Cons. III° 112 Registro Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE**

Si rende noto il Verbale dell'Assemblea generale ordinaria della „S.I.C.A. - C.E.L.C.E.“ - Società Italiana per il Commercio con l'Africa S. A. con sede in Trieste, tenutasi a Milano addì 30 marzo 1945, portante l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 1945 con i seguenti risultati:

**BILANCIO al 31 dicembre 1944**

Attività .....	L. 11.162.046.63
conti d'ordine .....	„ 5.931.575.30
	<hr/>
	L. 17.093.621.93
Passività .....	L. 10.901.592.33
Saldo attivo .....	„ 260.454.30
	<hr/>
	L. 11.162.046.63
Conti d'ordine .....	L. 5.931.575.30
	<hr/>
	L. 17.093.621.93

**CONTO PERDITE E PROFITTI AL 31 dicembre 1945**

Rendite e Profitti .....	L. 1.152.447.75
Spese e perdite .....	„ 891.993.45
	<hr/>
Saldo attivo .....	L. 260.454.30

Per estratto conforme.

**Sandrin Bruno** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 26/7/1945 iscritto al N. 16579 del Registro d'ordine, annotato al N. 824 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N. 1

Il Cancelliere: **Giardino**

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE**

INDUSTRIA TRIESTINA PRODOTTI SCIENTIFICI SOC. AN.  
Trieste - Capitale Lire 1.000.000.—

**Bilancio al 30 giugno 1945**

Attività .....	L. 7.047.034.55
Passività .....	„ 6.955.975.—
	<hr/>
Utile.....	L. 91.059.55

**Sandrin Bruno** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/11/1945 iscritto al N. 17142 del Registro d'ordine, annotato al N. 661 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

### AVVISO

Si rende noto

1) che con atto dd. Rovignano-Marittima 21 ottobre 1945 a Rog. N. 5244 Fasc. N. 3732 del notaro dott. Umberto Mannoni di Cecina, registrato il 24 ottobre 1945 N. 134 Mod. I Vol. 53 il signor Grand. Uff. Ing. Clemente Van Caubergh fu Clemente rappresentante generale in Italia della Società in accomandita semplice SOLVAY e C. costituisce in suo mandatario il Signor Avv. Sergio Petronio di Antonio con domicilio in Monfalcone di rappresentarlo con illimitati poteri presso l'Intendenza di Finanza-Commissioni Amministrative e tributarie-Prefetture-Uffici tecnici di Finanza, Commissioni Comunali e Provinciali-Camera di Commercio-facendosi assistere all'occorrenza da esperto o consulente con facoltà di concordare e transigere. Comparire in rappresentanza della Società Solvay presso qualsiasi amministrazione pubblica-Ministeri-Prefetture-Organi sindacali-come presso l'autorità giudiziaria per dichiarazione di terzo pignorato o sequestrato.

2) Revoca la procura speciale ad negotia al signor avv. Tamaro del Duca fu Enrico, nato ad Ortona Mare (Chieti) conferita con atto 30 maggio 1941 Dott. Umberto Mannoni notaro, registrata a Cecina il 4 giugno 1941 al N. 298.

Per estratto conforme.

Monfalcone, li 6 dicembre 1945.

**Manzin Domenico** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 29/12/1945 iscritto al N. 17320 del Registro d'ordine, trascritto al N. 8663.

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

### Rendesi nota

assemblea generale 12 dicembre 1945 della „CARBO - EDILE“ società a g. l., portante nomina Silvio Franco amministratore unico in sostituzione defunto Renato Martinelli.

**dott. Artico Carlo** notaio

Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 18/12/1945 iscritto N. 17278 Registro ordine annotato N. 1106 Registro Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

In data 24/9/1945 il Comitato Esecutivo dello Spett. Banco di Roma (Anonima Sede in Roma, capitale Lire 300 milioni) ha deliberato la nomina a Vice Direttore della Filiale di Trieste dell'Ispettore Capo del Personale ALDO SAMERO.

**Carlo Capo** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 21/11/1945 iscritto al N. 17157 del Registro d'ordine, annotato al N. 364 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

### Istituzione di filiale

rendesi noto il verbale del Consiglio di Amministrazione della „G. Tarabochia & C.“ S. A. in Trieste, datato 17 novembre 1945, portante delibera di istituire una filiale in Genova.

**Giovanni Iviani** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/12/1945 iscritto al N. 17241 del Registro d'ordine, annotato al N. 1161 del Registro delle Società.

Il Cancelliere: **Giardino**

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

---

Si rende noto che giusta il relativo verbale ricevuto dal sottoscritto notaro dott. Guido Iaschi in Trieste, al N. 10968/3061 del suo Repertorio, nella assemblea generale ordinaria della „**Cantieri Navali di Muggia**“ - **Società a responsabilità limitata** con sede in Trieste tenutasi in data 2 giugno 1945, i soci hanno deliberato di istituire una filiale a Venezia, stabilendo che detta filiale sia rappresentata di fronte a terzi dall'amministratore unico della società signor Ing. Mario Gialdini Mistrovacchi fu Gialdino.

Trieste li 8 settembre 1945.

**dott. Iaschi Guido** notaio

Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 10/9/1945 iscritto al N. 16795 del Registro d'ordine, annotato al N. 1513 del Registro delle Società

Il Cancelliere: **Giardino**

---

### ENTE NAZIONALE PER LA DISTILLAZIONE DELLE MATERIE VINOSE in liquidazione

Il liquidatore rag. Giuseppe BELLIZZI, domiciliato in Trieste Via Giulia n. 5, rende noto che, in ottemperanza all'Ordine n. 49 del G. M. A., l'**Ente Nazionale per la Distillazione delle Materie Vinose** in questo „Territorio“ - Uffici provinciali di Trieste, Gorizia e Pola - è messo in liquidazione.

Le richieste di eventuali pretese creditorie, giustificate da esatta documentazione, vanno trasmesse a mezzo lettera raccomandata, entro il 15 febbraio 1946, all'indirizzo del su nominato liquidatore.

Trieste, 15 gennaio 1946.

Il liquidatore: **rag. G. Bellizzi**

---

Con suo decreto 21 settembre 1945, il Pretore di Trieste ha dichiarato l'ammortamento dell'assegno circolare N. 023190 di L. 16.081.— emesso dal Banco di Roma, Sede di Trieste, all'ordine di Gemma Gregorich in Reani di Trieste, e ne autorizzato il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

---

### Ammortamento di certificati nominativi

Il Presidente del Tribunale di Trieste con decreto di data 25 ottobre 1945 ha pronunciato l'ammortamento dei titoli Assicurazioni Generali n. 76451 di 5 azioni, emesso in data 4.5.1942 e n. 76452 di 5 azioni, emesso in data 4.5.1942, intestati al dott. Willy Guglielmo Cavalieri.

---

## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE

---

### AMMORTAMENTO (II.a Pubblicazione)

Con decreto 2/11/1945 il Tribunale di Trieste, dichiarato definitivo il fermo dei libretti al portatore: N.ro 630, vincolato al nome „Vicenza“ con lire 11.326.95 del Banco di Sicilia di Trieste, N. 2899, vincolato al nome „Donizetti“ con lire 17.222 del Credito Italiano di Trieste, N. 84.999 con lire 16.730.80 e N. 85.270 con lire 160.80, entrambi della Banca Commerciale Italiana di Trieste, diffida il detentore a produrli in Tribunale, proponendo entro 6 mesi opposizione contro la denunciante Sofia Frausin in Mordo.

**avv. Rismondo**

## AMMORTAMENTO

### II. pubblicazione

Con decreto 12 novembre 1945 numero 138 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia sui libretti al portatore Serie A/5 numeri 104209 e 108064 diffidando l'eventuale detentore a produrli nella cancelleria del Tribunale o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mesi.

Gorizia, 24 Dicembre 1945.

**avv. Rodenigo**

---

## AMMORTAMENTO

### II.a Pubblicazione

Con decreto 29 settembre 1945 numero 572 la Prefettura di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia sui libretti al portatore Serie A/2 numeri 106581 91935, 105552, diffidando l'eventuale detentore a produrli nella cancelleria della Pretura o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mesi.

Gorizia, 24 Dicembre 1945.

**avv. Rodenigo**

---

## AMMORTAMENTO

### III.a Pubblicazione

Con decreto 3 aprile 1945 numero 209 la Pretura di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia sul libretto al portatore Serie A/2 numero 235 diffidando l'eventuale detentore a produrlo nella cancelleria della Pretura o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mesi.

Gorizia, 24 Dicembre 1945.

**avv. Rodenigo**

---

## AMMORTAMENTO

### II.a Pubblicazione

Con decreto 12 novembre 1945 num. 139 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia sui libretti al portatore Serie A/2 numeri 248, 104599, 106244, 1066, 2131, 110425, Serie A/5 numeri 566, 527, 525 e 526, diffidando l'eventuale portatore a produrli nella cancelleria del Tribunale o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mesi.

Gorizia, 24 Dicembre 1945.

**avv. Rodenigo**

---

## AMMORTAMENTO

### I.a Pubblicazione

Con decreto 23 novembre 1945 numero 984 la Pretura di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia sui libretti Serie A/5 numero 1301 e Serie A/2 numero 92465 diffidando l'eventuale portatore a produrli nella cancelleria della Pretura o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mesi.

Gorizia, li 10 dicembre 1945.

**avv. Rodenigo**

---

### III.a Pubblicazione

Con decreto del 21/VIII/1945 del Tribunale di Trieste venne dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Banca Commerciale Italiana sede di Trieste ai libretti al portatore N. 44733 int. Bepi Oberti con lire 20.280.10, N. 44731 int. Giorgio Oberti con lire 20.280.10, N. 44732 int. Nella Beltramini con lire 20.280.10, N. 44438 int. Pepi Roberti con lire 41.787.70 emessi dalla Banca stessa.

Vennero altresì diffidati gli ignoti detentori dei libretti a produrli nella Cancelleria del Tribunale stesso prefiggendo loro il termine di sei mesi per far valere e loro opposizioni nei confronti della ricorrente Banca Commerciale Italiana sede di Trieste.

Trieste 8/1/1946.

**Banca Commerciale Italiana**  
Sede di Trieste

---

### III.a Pubblicazione

Con decreto del 21/VIII/1945 del Tribunale di Trieste venne dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Banca Commerciale Italiana sede di Trieste ai libretti al portatore N. 44642 int. Boris Brizzi con lire 148.202.10, N. 44439 int. Boris Gemelli con lire 165.230, N. 44653 int. Oreste Tuttini con lire 48.941.50, N. 44655 int. Carlo Riserotti con lire 126.974.55, N. 44638 int. Roberto Cantini con lire 68.868.70, N. 44467 int. Alessandro Tuttini (vincolato Olga) con lire 43.290.10, N. 44782 int. Tuttini Secondo con lire 458.666.80 emessi dalla Banca stessa.

Vennero altresì diffidati gli ignoti detentori dei libretti a produrli nella Cancelleria del Tribunale stesso prefiggendo loro il termine di sei mesi per far valere le loro opposizioni nei confronti della ricorrente Banca Commerciale Italiana sede di Trieste.

Trieste 8/1/1946.

**Banca Commerciale Italiana**  
Sede di Trieste

---

### AVVISO

Il Presidente del Tribunale di Gorizia su istanza di FRANZOSI GIUSEPPE fu Andrea residente a Gavardo Soprazocco (Brescia) che ha dichiarato di aver smarrito il libretto al portatore n. 6129 della Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Gorizia, contenente il deposito di L. 5.279.40 ha dichiarato definitivo il fermo apposto sullo stesso diffidando il possessore ad esibirlo entro sei mesi nella cancelleria del predetto Tribunale con le eventuali opposizioni contro il Franzosi.

Gorizia 20 dicembre 1945.

**Franzosi Giuseppe**

---

### AMMORTAMENTO

Su ricorso di Vilma Burger in Frigessi Pretore Trieste con decreto 21 dicembre 1945 dichiara definitivo fermo polizza pegno N. 119 gestione 190 relativa argenteria, emessa Cassa Risparmio Trieste, intestata Guglielmina; diffida ignoto detentore produrla Cancelleria Pretura, sollevare opposizione entro sei mesi.

**Avv. Giorgacopulo**

---

### AMMORTAMENTO

Con decreto 30.3.1945 del Tribunale di Trieste venne dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Banca Commerciale Italiana di Trieste al libretto di risparmio al portatore N. 44860 intestato Aimone Fulvia in Busico con lire 100.000 e diffidando l'ignoto detentore a produrlo al Tribunale o a far valere opposizione entro sei mesi.

**avv. Szombathely**

AMMORTAMENTO  
(II.a pubblicazione)

Il Tribunale di Trieste ha dichiarato definitivo il fermo Credito Italiano sul libretto portatore n. 5236 intestato Leva Antonio, diffida detentore produolo Tribunale proponendo opposizione entro 6 mesi.

Trieste dicembre 1945.

Avv. Vida

---

II.a Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Il Presidente del Tribunale di Trieste, invita chiunque abbia notizie della scomparsa Grazia Luisa Barton Camerino, nata a Sydney (Australia) nel 1893, di farle pervenire a questo Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Il Procuratore :  
Avv. Bruno Attilio Latini

---

Eredità Giacente

Decreto 20 ottobre 1945 Pretore Trieste dichiara giacente eredità Kutianski Maria ved. Bevilacqua fu Pantaleone morta 4 ottobre 1945 suo ultimo domicilio via Balbo 9 Trieste.  
Curatore avv. Arrigo Lettis Trieste.

Trieste 22 dicembre 1945.

Il Cancelliere : Biscioni

---

Con Verbale rep. n. 240 notaio Staffuzza dd. Cormons, 21/XI/1945, Mons. Magrini Angelo, arciprete del Duomo di Cormons, ha accettato col beneficio dell'Inventario l'eredità abbandonata da Caneva Maria fu Onorato, deceduta in Cormons il 16.9.1945, lasciando il testamento olografo 8/3/1940, pubblicato e registrato.

notaio Staffuzza

---

Avviso per cambiamento di nome

Il Procuratore Generale di Stato di Triete con decreto 23 ottobre 1945 ha autorizzato la pubblicazione della domanda per cambiamento di nome nell'interesse di Silvana NUCIFERO di Luigi nata in Trieste il 22.10.1941, e quivi residente, per aggiungere ed anteporre al prenome di „Silvana“ quello di „Rosanna“.

S'invita chiunque vi abbia interesse di fare le sue opposizioni entro il termine di giorni 30 a norma di legge.

---

AVVISO

Gli azionisti della „FALLERSA“ Fabbrica Lastre Legno Reintegrato sono convocati in assemblea Straordinaria addì 20 febbraio ore 11 in via Canal Piccolo No. 2 per deliberare :

- 1) revoca di amministratori ;
- 2) fissazione del loro numero ;
- 3) nomina di altri amministratori.

Trieste, 26 dicembre 1945.

---

**SOCIETA' ANONIMA AUTOVIE VENETE**  
Trieste - Capitale Lire 1.000.000.—

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il 21 febbraio 1946, ore 16, ed in seconda convocazione per il 4 marzo 1946, stesso luogo ed ora per deliberare:

- 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione
- 2) Nomina del Collegio Sindacale.

**Il Consiglio di Amministrazione**

---

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 20 febbraio 1946 ore 10 col seguente:

**Ordine del giorno**

Approvazione bilancio esercizio 1945 e proposta liquidazione della società con eventuale nomina liquidatore.

**Impresa Rossignoli & Maccarini S. A.**

---

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 18 febbraio 1946 ore 10 col seguente

**Ordine del giorno**

Devoluzione amministrazione sociale ad un Consiglio di Amministrazione invece che ad un Amministratore Unico; conseguente modifica statuto sociale.

**Commercio Combustibili S. A.**

# GOVERNO MILITARE ALLEATO

## I N D I C E

### PARTE I

#### Comando di Trieste

Ordine Generale	Pag.
No. 30 <i>Revoca delle leggi fasciste e razziali ; abolizione della pena di morte ed altre modifiche della legge e procedura penale</i> .....	3
No. 31 <i>Agevolazione tributarie per la ricostruzione edilizia</i> .....	6
No. 32 <i>Imposta Generale sull'entrata</i> .....	8
<b>Ordine</b>	
No. 53 <i>Attribuzione formale della qualifica di stati nemici alla Germania e al Giappone</i>	12
No. 54 <i>Concessione di indennità a favore dei giudici popolari della Corte d'Assise straordinaria</i> .....	12
No. 55 <i>Corte d'Assise ordinaria</i> .....	13
No. 56 <i>Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette sugli affari</i> .....	15
No. 57 <i>Aumento del canone di abbonamento alle radioaudizioni</i> .....	18
No. 58 <i>Modifiche alle disposizioni contenute nella legge 17 marzo 1932, N. 368 che disciplina i tipi di farina e di pane, nonché a quelle contenute nel regolamento per la sua applicazione approvato con R. D. 23 giugno 1932 N. 904</i> .....	19
No. 59 <i>Costituzione di Commissioni per la concessione di razioni supplementari di viveri agli addetti a lavori pesanti</i> .....	19
No. 60 <i>Liquidazione dell'Ente per gli scambi commerciali e approvvigionamento dei territori annessi del Fiumano (E.S.C.A.T.A.)</i> .....	21
No. 61 <i>Miglioramenti economici a favore del Clero Cattolico</i> .....	22
<b>Ordine Amministrativo</b>	
No. 18 <i>Nomina di Gambel-Benussi Raimondo ad Ispettore dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, e di Zanini Attilio ad Ispettore dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali</i> .....	23
No. 19 <i>Trattenimento in servizio dei funzionari dell'ordine giudiziario che hanno raggiunto i limiti d'età</i> .....	24

### PARTE II

#### Zona di Trieste

<b>Ordine di Zona</b>	
No. 34 <i>Norme per il funzionamento del Comitato per gli Alloggi di Muggia</i> .....	26
No. 36 <i>Limitazione nel consumo dell'energia elettrica</i> .....	27
No. 37 <i>Nomina del Presidente e del Consiglio Comunale di Turriaco</i> .....	28
No. 38 <i>Nomina del Presidente e del Consiglio Comunale di S. Pier d'Isonzo</i> .....	28
No. 39 <i>Regolamenti per la raccolta e la vendita del latte e per la distribuzione di foraggio per gli animali nel Comune di Ronchi</i> .....	29

## Zona di Gorizia

### Ordine di Zona

Pag.

No. 59 <i>Nomina di un Comitato Consultivo per il Circolo Automobilistico di Gorizia</i> .....	32
No. 60 <i>Esecuzione dell'Ordine No. 28 nei vari Comuni della Zona di Gorizia</i> .....	32

## Zona di Pola

### Ordine Amministrativo

No. 22 <i>Nomina del Prof. Antoniazzi Egidio a „Medico Primario“ dell'Ospedale „San- torio Santorio“</i> .....	34
No. 23 <i>Rettifica all'Ordine Amministrativo No. 22 — Approvazione di nomina</i> .....	34

## PARTE III

Sezione civile — Inserzioni .....	35-51
-----------------------------------	-------